

COMUNITA' MONTANA MONTE SUBASIO

VALTOPINA (Pg)

BANDO PER IL PASCOLAMENTO DI CAPI OVINI – BOVINI – EQUINI
NEI PRATI SOMMITALI DEL MONTE SUBASIO

La Comunità Montana, avendo la gestione del Patrimonio Regionale del Monte Subasio, mette a disposizione degli allevatori per la stagione estiva 2005, una superficie di Ha. 780 circa di prati pascoli dietro corrispettivo di un canone stagionale.

In attuazione delle direttive previste dal Piano Economico di Valorizzazione approvato dalla Giunta della Comunità Montana, viene annualmente attivato il pascolo stagionale sui prati sommitali del Monte Subasio.

Con Delibera Giunta n° 109 del 19/5/2006, l'Amministrazione ha dettato i criteri per la disciplina del pascolo stagionale estivo del Patrimonio Agro – Forestale Regionale del Monte Subasio per la stagione estiva 2006”

SI RENDE NOTO CHE:

- I soggetti interessati alla utilizzazione dei pascoli demaniali del Monte Subasio, dovranno inoltrare domanda, ca compilare su specifico modello predisposto dagli uffici della Comunità Montana Monte Subasio – Via Val di Fiemme – Valtopina (Pg). La domanda dovrà pervenire alla sede della Comunità Montana “Monte Subasio” sita in Via Val di Fiemme – Valtopina (PG) **entro e non oltre le ore 13,00 del 30/05/06** (costituirà prova di arrivo tempestivo la data e l'ora apposte dall'Ufficio Protocollo dell'Ente).

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare:

- a) Cognome, nome ed indirizzo del richiedente;
- b) Numero e la specie degli animali da immettere al pascolo;
- c) Dichiarazione comprovante l'avvenuta presa visione dei pascoli demaniali ed accettazione integrale del bando approvato dalla Comunità Montana Monte Subasio;

Il numero complessivo massimo di animali autorizzabile e conseguentemente da immettere nei pascoli sommitali del Monte Subasio è il seguente:

- CAPI BOVINI ADULTI N. 120;
- CAPI EQUINI ADULTI N. 90;
- CAPI OVINI ADULTI N. 670;

La concessione di pascolamento verrà rilasciata secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Agli allevatori residenti nei comuni membri della Comunità Montana, compresi gli allevatori residenti nel comune di Foligno;
- 2) Agli allevatori residenti nella Regione Umbria;
- 3) Agli allevatori residenti fuori dalla Regione Umbria;

In caso di esubero delle domande, rispetto al numero massimo di animali ammissibili, verrà effettuata nell'ambito della fascia di appartenenza, l'estrazione a sorte degli allevatori richiedenti. In alternativa e previo assenso degli interessati si darà corso ad una riduzione dei capi autorizzabili in favore di ciascun richiedente.

- Le operazioni di estrazione a sorte verranno effettuate, qualora

necessario, il giorno 31.05.2005 alle ore 17:00;

L'immissione al pascolo degli animali autorizzati potrà avvenire solo ed esclusivamente previa presentazione alla Comunità Montana ed agli altri organi competenti della certificazione sanitaria prevista dalla legge che attesti l'integrità sanitaria degli animali e più precisamente:

a) certificato di origine e di sanità conforme al Mod. 7 di cui al D.L. n. 320 del 08.02.1954;

b) domanda di trasferimento di bestiame per l'arpeggio o la transumanza rivolta al sindaco del Comune di riferimento, conforme al Mod. 6 di cui al D.L. n. 320 del 08.02.1954;

Ai fini della immissione al pascolo dovrà inoltre essere presentata

a) copia del bollettino di versamento per gli animali da immettere al pascolo secondo la tariffa di concessione che segue in dettaglio;

b) copia dell'Assicurazione per Responsabilità Civile nei confronti dei terzi per danni causati da persone cose o animali di proprietà del concessionario.

Gli animali dovranno essere obbligatoriamente identificabili a mezzo di marchi auricolari e passaporti relativamente al bovini e marchio auricolare o tatuaggio relativamente agli ovini, passaporto relativamente agli equini.

Il periodo di pascolamento stagionale estivo viene fissato dalla data del 01 giugno 2006 a tutto il 30 settembre 2006 salva la concessione di proroghe motivate ove sussistano i presupposti;

Il canone di pascolamento stagionale estivo è stabilito nella seguente

misura **da pagarsi anticipatamente:**

CAPO BOVINO ADULTO	E.	61,00
--------------------	----	-------

CAPO EQUINO ADULTO	E.	61,00
--------------------	----	-------

CAPO OVINO ADULTO	E.	7,00
-------------------	----	------

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere prodotta contestualmente alla certificazione di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere eventuali richieste pervenute oltre la data di scadenza solo nel caso di disponibilità rispetto al numero massimo stabilito per specie di animale.

Le richieste ammesse verranno regolamentate da specifico disciplinare di concessione che verrà trasmesso e fatto sottoscrivere per accettazione ai soggetti autorizzati.

I proprietari destinatari della concessione di pascolo dovranno comunicare per iscritto alla Comunità Montana ed al personale di vigilanza (C.F.S.) due nominativi di addetti, da loro delegati alla custodia degli animali; gli stessi saranno autorizzati al transito anche notturno lungo la strada Panoramica del Monte Subasio, esclusivamente per motivi di custodia degli animali; gli stessi avranno il dovere di custodire gli animali dell'azienda immessi al pascolo per tutta la durata della concessione.

Il concessionario verrà autorizzato ad immettere gli animali al pascolo secondo le indicazioni del Settore Demanio che provvederà ad indicare appositi comparti di pascolamento.

I cani addetti al controllo delle greggi, non potranno circolare liberamente se non sotto la diretta sorveglianza del pastore e

comunque non potranno allontanarsi della distanza maggiore di mt. 100 dal gregge.

E' fatto assoluto divieto di effettuare spostamenti di animali, in entrata od in uscita senza la preventiva autorizzazione da parte della Comunità Montana. Per spostamenti autorizzati si avvarrà del controllo da parte del C.F.S. addetto alla vigilanza;

La Comunità Montana potrà autorizzare, se ritenuto necessario, la sosta in corrispondenza dei parcheggi esistenti lungo la strada Panoramica del Monte Subasio, o in siti da concordarsi con il personale addetto alla vigilanza, di roulotte per le necessità dei soggetti autorizzati o di loro personale.

Il pascolo degli ovini potrà essere effettuato in stazzo fisso per un massimo di tre giorni con conseguente spostamento dello stesso in modo continuativo su tutto il pascolo concesso e sotto continua sorveglianza del personale di custodia. Per gli equini e bovini il pascolo dovrà avere inizio nelle zone poste a quote più basse dei comparti, ed in modo turnato; lo spostamento verso le zone più in quota dovrà avvenire gradualmente in funzione delle condizioni di sfruttamento del cotico erboso.

I concessionari sono tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale ed antincendio. Ogni eventuale danno arrecato al Patrimonio Agro – Forestale Regionale effettuato dagli animali o dagli addetti verrà addebitato al concessionario di riferimento.

Saranno ammessi al pascolo stalloni e tori nel limite di n° 1 per ogni proprietario di mandria.

La Comunità Montana Monte Subasio garantirà l'approvvigionamento idrico degli abbeveratoi presenti nel limite delle disponibilità idriche presenti nei pascoli anche in relazione all'andamento climatico stagionale. Gli addetti alla custodia degli animali dovranno verificare quotidianamente il funzionamento dell'impianto di abbeveraggio in modo da non depauperare il quantitativo di acqua presente nelle riserve. La mancanza di risorse idriche causate da negligenza, saranno imputate agli allevatori.

Gli animali dovranno essere obbligatoriamente identificabili a mezzo di marchi auricolari e di passaporti relativamente ai bovini, marchio auricolare o tatuaggio relativamente agli ovini e passaporto per gli equini.

I concessionari, ai fini della effettiva immissione al pascolo degli animali, dovranno concordare con il Settore Demanio dell'Ente e con il Corpo Forestale dello Stato le modalità di accesso degli animali al pascolo previa consegna della documentazione di cui sopra.

La prima infrazione commessa da parte degli allevatori sarà sanzionata dal personale addetto alla vigilanza a norma di legge e/o di regolamento.

Se si dovessero verificare ulteriori infrazioni, gli allevatori saranno allontanati dai pascoli del Monte Subasio sia per l'anno in corso che per i successivi 2 (due) anni a seguire.

Ogni violazione alle condizioni del presente bando verrà insindacabilmente valutata dalla Comunità Montana ai fini della inammissibilità della domanda o della rescissione in danno della

concessione.

Il presente bando verrà affisso all'albo pretorio della Comunità Montana, dei comuni interessati e sul sito web dell'Ente.

Valtopina lì 20 maggio 2006

IL RESP. SETTORE

DEMANIO – PATRIMONIO – SICUREZZA

Geom. Casciarri Paolo